

Vendita e/o somministrazione diretta dei prodotti agricoli

L'art. 4 del DLgs. 228/2001 contiene la disciplina dell'esercizio della vendita di prodotti agricoli.

Detto articolo dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i **prodotti provenienti in misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La nuova disciplina facilita l'alienazione dei prodotti provenienti dall'azienda agricola, al fine di favorire il completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, quale necessario e connaturale sbocco dell'attività imprenditoriale riconoscendo i seguenti vantaggi:

- alla vendita diretta di prodotti agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998, vale a dire la normativa di riferimento per il settore commerciale (art. 4, comma 7, D.Lgs. 228/2001);
- i soggetti legittimati all'attività di vendita al dettaglio sono gli **imprenditori agricoli** (in luogo dei «produttori agricoli», genericamente menzionati dalla precedente L. 59/63) iscritti nel registro delle imprese;
- sono notevolmente ridotti i requisiti soggettivi richiesti per compiere detta attività. Infatti, mentre in forza della precedente L. 59/1963 (abrogata), l'**agricoltore** era ammesso alla vendita al dettaglio dei soli prodotti ottenuti nel proprio fondo per coltura o allevamento, alla stregua delle nuove disposizioni, invece, l'**imprenditore agricolo** può vendere al **dettaglio anche prodotti non agricoli o comunque non provenienti dalla propria azienda**, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

È stato rinnovato, quindi, l'iter amministrativo per gli agricoltori che intendono commercializzare le proprie produzioni.

La vendita diretta dei prodotti **agricoli in forma itinerante** è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

La predetta comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio **non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su **aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio** la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita diretta mediante il **commercio elettronico** può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe non rendersi obbligatoria alcuna comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di produzione. È in ogni caso obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'osservanza delle norme in materia di igiene e sanità.

La predetta disciplina si applica anche nel caso di **vendita di prodotti derivati**, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Condizioni e limiti

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al DLgs 114/1998, fermo restando l'obbligo dell'indicazione dei prezzi anche per unità di

misura e la tracciabilità dei prodotti ceduti in conformità a quanto stabilito dal Codice del Consumo , Parte Prima, Titolo II, DLgs n.206/2005.

Qualora l'ammontare dei **ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti** dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a **160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società**, si applicano le disposizioni del DLgs n. 114/1998.

L'attività di vendita e/o somministrazione diretta dei prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Somministrazione prodotti alimentari

In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta **è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, **con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione** e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.